

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer Price: come scegliere il metodo più appropriato?

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

E-FATTURA: NUOVI CONTROLLI, ESTEROMETRO, SAN MARINO, CORRISPETTIVI 7.0 E POS - DA LUGLIO 2022 SI CAMBIA

[Scopri di più >](#)

A livello domestico, l'[articolo 110, comma 7, Tuir](#), prevede che "*I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito*", secondo le modalità e alle condizioni di cui [all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#)".

Di contro, in ambito Ocse, i **rapporti economici e commerciali** avvenuti tra imprese consociate appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale devono **riflettere i valori conformi al principio di libera concorrenza** (c.d. *arm's length principle*), previsto **dall'articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione**.

Sullo specifico punto, per assicurare la **corretta determinazione della base imponibile** tra entità appartenenti allo stesso Gruppo, i singoli Stati membri dell'Ocse si ispirano al citato **principio di libera concorrenza**, con il precipuo scopo di **eliminare gli effetti risultanti da condizioni speciali** che condizionano **l'utile della transazione economica considerata**.

In tal modo viene perseguito un **duplice obiettivo**:

- garantire la **corretta determinazione della base imponibile** in ciascuna giurisdizione e, simmetricamente, **evitare fenomeni di doppia imposizione economica**;
- **minimizzare i conflitti tra amministrazioni fiscali** e promuovere gli scambi e gli **investimenti internazionali**.

Attualmente, per **individuare il valore normale dei beni o dei servizi scambiati in ambito infragruppo**, non occorre più seguire una **rigida gerarchia tra vari metodi**.

A tal fine risulta fondamentale, nel più ampio processo denominato **“analisi di comparabilità”**, scegliere il **metodo più appropriato alle singole circostanze** che caratterizzano la transazione economico-commerciale esaminata.

Infatti, il **criterio di selezione** del *most appropriate method* (c.d. M.A.M) ha oggi **eliminato la gerarchia** dei metodi di determinazione del prezzo di trasferimento.

Il contribuente che deve **operare la scelta del best method** sopra illustrato potrà adottare il **criterio che ritiene più appropriato alle circostanze del caso, motivando le specifiche ragioni** per le quali eventuali altri metodi suggeriti dalla prassi **risultano meno appropriati** e, in caso di adesione agli oneri documentali previsti in tema di *transfer price*, **darne adeguata evidenza**.

In merito, per la **selezione del most appropriate method**, l'Ocse suggerisce tre criteri:

- considerare **punti di forza e debolezza di ogni metodo**;
- considerare **l'appropriatezza del metodo in considerazione della transazione controllata** attraverso l'analisi funzionale;
- **valutare la disponibilità delle informazioni necessarie all'applicazione del metodo** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume III - parte V - capitolo 11 *“Il contrasto all'evasione e alle frodi di rilievo internazionale”*, pag. 371 e ss.).

Recentemente, la suprema Corte di cassazione, con la [sentenza n. 15668/2022 del 17.05.2022](#), si è pronunciata in relazione **all'analisi di comparabilità** e, contestualmente, alla scelta di un determinato metodo per **determinare correttamente i prezzi di trasferimento infragruppo**.

In merito, gli Ermellini hanno specificato che l'adozione del **metodo “TNMM”** (acronimo di *transactional net margin method* o margine netto della transazione), **risulta particolarmente affidabile** quando l'analisi funzionale **mostra l'esistenza di una parte** (c.d. “parte testata o “tested party”) della transazione controllata che **svolge funzioni più semplici ed assume i rischi limitati rispetto all'altra parte della transazione**.

Analogamente al **metodo RPM (Resale Price Method - metodo del prezzo di rivendita)** o **CPM (Cost Plus Method - metodo del costo maggiorato)**, esso si focalizza sulla redditività della parte testata nella transazione controllata, mentre **se ne discosta poiché opera a livello di marginalità netta e non di marginalità lorda**.

I Supremi giudici hanno opportunamente affermato che **dal punto di vista applicativo** il livello del margine netto, a libere condizioni di mercato (*arm's lenght principle*), **realizzato dalla parte testata**, può essere **determinato**:

- **attraverso un “confronto interno”** (assumendo il margine netto realizzato dal contribuente in transazioni avvenute con soggetti indipendenti);
- **mediante un “confronto esterno”** (assumendo il margine netto realizzato nel libero

mercato da soggetti indipendenti in transazioni comparabili).

Qualora siano **presenti soggetti comparabili interni** in grado di **soddisfare i cinque fattori di comparabilità** (ossia le caratteristiche di beni e servizi; l'analisi funzionale; i termini contrattuali sottostanti la transazione infragruppo; le strategie di business; le condizioni economiche), le Linee Guida Ocse **li indicano come preferibili** in quanto le informazioni sulle transazioni con comparabili interni **sono più complete ed affidabili, nonché meno costose**.

Di contro, qualora **non siano presenti comparabili interni**, la **ricerca dei comparabili esterni** dovrà basarsi sui cinque fattori di comparabilità che dovranno essere definiti in modo tale a soddisfare la comparabilità con la transazione controllata e con le caratteristiche della *tested party*.

Si potrà anche adottare il **“metodo additivo”** (il soggetto che esegue la ricerca elabora una lista di parti terze che effettuano transazioni ritenute comparabili) o il **“metodo deduttivo”** (mediante la ricerca su banche dati).

Giova ricordare, infine, che i due **differenti approcci** possono essere utilizzati in **combinazione tra di loro aggiungendo alla ricerca da banche dati elementi concorrenti noti al contribuente** che non sarebbero stati identificati attraverso i **criteri di selezione adottati**, ad esempio in **quanto classificati con codici settoriali diversi**.